



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 54;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Sulla base di documentazione trasmessa in data 22 maggio 2017 dalla Procura della Repubblica di Milano¹, a partire dal 2009, è emerso che la commercializzazione all'estero dei diritti audiovisivi per la trasmissione delle partite di calcio delle competizioni organizzate dalla Lega Professionisti Serie A (di seguito anche "Lega Calcio" o "LNPA") e delle partite del campionato di Serie B in territori diversi dall'Italia (c.d. diritti

¹ Doc. Preistr. 1.

internazionali) sarebbe stata oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere da alcuni operatori che hanno partecipato alle gare indette per la vendita di tali diritti audiovisivi agli intermediari indipendenti.

2. In particolare, Media Partners & Silva Limited, assegnatario dei diritti a partire dal 2009, IMG Media UK Limited e B4 Capital SA, altri due soggetti che hanno presentato offerte nelle medesime gare, avrebbero posto in essere, direttamente o attraverso società controllate o collegate, comportamenti idonei ad alterare l'esito finale, a ripartire i proventi e le aree di commercializzazione dei diritti ottenuti. Media Partners & Silva Limited è stato costante aggiudicatario dei diritti audiovisivi destinati al mercato estero in modo da essere in grado di commercializzare e produrre tali diritti per poi ripartire i ricavi con IMG Media UK Limited e B4 Capital SA.

II. LE PARTI

3. Media Partners & Silva Limited (di seguito anche "MP Silva Limited", con sede a Dublino, è una società del gruppo MP & Silva, attiva in diversi paesi europei ed extra-europei nella produzione, gestione, commercializzazione e distribuzione di diritti relativi alla trasmissione di eventi sportivi per conto dei soggetti che ne sono titolari, quali federazioni sportive nazionali, leghe di squadre di calcio e singoli *club* sportivi².

4. MP Silva S.r.l. in liquidazione (di seguito anche "MP Silva Italia") è una società con sede in Italia il cui oggetto sociale è rappresentato dalla gestione e commercializzazione di diritti e contenuti sportivi per *internet*, telefonia mobile e fissa, televisione e altri mezzi di comunicazione. Il capitale sociale di MP Silva Italia è interamente detenuto da MP & Silva Holding S.A.³.

5. MP & Silva Holding S.A. (di seguito anche "MPSH") è una società con sede in Lussemburgo a capo del gruppo MP & Silva ed è attiva nella produzione e distribuzione televisiva di eventi sportivi⁴.

² Fonte <http://mpsilva.com/>.

³ Fonte Telemaco.

⁴ Fonte <https://www.bloomberg.com/profiles/companies/1408992D:SW-mp-&-silva-holding-sa>.

6. IMG Media UK Limited (di seguito anche “IMG Limited”, o “IMG”), società con sede a Londra, è attiva in diversi paesi europei ed extra-europei nella gestione e commercializzazione dei diritti di immagine legati ad eventi sportivi, anche con riferimento alla promozione dei diritti di ritrasmissione televisiva⁵.

7. IMG Worldwide LLC (di seguito anche “IMG Worldwide”), società di diritto statunitense con sede nel Delaware, è attiva a livello mondiale nella gestione e commercializzazione dei diritti di immagine legati ad eventi sportivi, anche con riferimento alla promozione dei diritti di ritrasmissione televisiva⁶.

8. B4 Capital SA, già BE4 Sarl (di seguito anche “B4”, o “B4 Capital”), è una società con sede in Lussemburgo, attiva in diversi paesi europei ed extra-europei nella distribuzione televisiva di eventi *live* relativi ad avvenimenti sportivi organizzati da Federazioni e Leghe sportive⁷. La precedente denominazione di B4 è BE4 s.a.r.l.

9. B4 Italia S.r.l. in liquidazione (di seguito anche “B4 Italia”) è una società con sede in Italia controllata da B4, il cui oggetto sociale è rappresentato dall’acquisizione e gestione, anche per conto di terzi di diritti di utilizzazione e sfruttamento di avvenimenti sportivi e in genere di qualunque attività connessa allo spettacolo⁸.

III. GLI ACCORDI FRA I SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL’ESTERO DEI DIRITTI PER LA VISIONE DELLE PARTITE DEGLI EVENTI DI SERIE A E SERIE B

10. Come accennato in premessa, in data 22 maggio 2017, la Procura della Repubblica di Milano ha trasmesso copia: 1) di una richiesta di applicazione di una misura cautelare formulata in data 13 marzo 2017 nei confronti di Marco Bogarelli e Giuseppe Ciocchetti, ex amministratori di Infront, e di Riccardo Silva, amministratore di MP Silva Limited; 2) dell’ordinanza di

⁵ Fonte <http://img.com/offices/>.

⁶ Fonte <http://img.com/offices/>.

⁷ Fonte <http://b4capital.com/>.

⁸ Fonte Telemaco.

rigetto della richiesta, adottata dal Giudice delle Indagini Preliminari di Milano in data 4 aprile 2017.

11. Dalla lettura dell'ordinanza del 4 aprile 2017, vengono in rilievo alcuni comportamenti posti in essere da MP Silva Limited, IMG e B4 in occasione dell'assegnazione dei c.d. diritti internazionali. Tali comportamenti sono stati posti in essere sin dal 2009⁹ ed hanno ad oggetto la ripartizione degli utili derivanti dall'aggiudicazione fra alcuni soggetti partecipanti alle gare indette dalla Lega, concertando le offerte economiche presentate e realizzarne una ripartizione geografica nella distribuzione dei c.d. diritti internazionali.

La gara del 2009

12. In data 6 novembre 2009 i diritti audiovisivi internazionali (TV, internet e mobile) sono stati assegnati a MP Silva Limited. Alla gara risultano partecipare IMG e B4 Italia. Il capitale sociale di B4 Italia è detenuto al 100% da BE4 Sarl Luxembourg, a capo dell'omonimo gruppo specializzato nella gestione dei diritti sportivi¹⁰.

13. In ordine alla gara di assegnazione dei diritti esteri, pochi giorni prima della pubblicazione da parte della Lega Serie A dell'Invito a Offrire, MP Silva Limited ha stretto un accordo con BE4 Sarl Luxembourg (detentrica del 100% di B4 Italia, partecipante alla gara), per la condivisione del 50% del margine conseguito dalla negoziazione dei diritti audiovisivi sui mercati internazionali, in caso di vittoria da parte di MP Silva Limited.

14. Nell'accordo è espressamente convenuta la gestione congiunta dei c.d. diritti internazionali¹¹ e la previsione che gli accordi sulla ripartizione dei

⁹ Cfr. pagg. 37 e ss. dell'ordinanza.

¹⁰ Nella *voluntary disclosure* si afferma: "BE4 Sarl Luxembourg [è una] società capofila di un gruppo specializzato nella gestione di diritti sportivi, ora denominato B4 Capital, per maggiori informazioni vedere sito internet <http://www.b4capital.com/html/about.html>."

¹¹ In particolare, in data 29 settembre 2009, BE4 Sarl Luxembourg e MP & Silva Limited hanno sottoscritto un contratto con la premessa di "stabilire una collaborazione commerciale per l'acquisizione dei suddetti diritti nei confronti della Lega Nazionale Professionisti e la successiva loro commercializzazione nei confronti di agenzie e operatori media internazionali", con i seguenti obiettivi e condizioni:

"L'obiettivo che le parti intendono conseguire, ricorrendone le condizioni, è la gestione congiunta dell'Attività identificata in premessa, nei termini e alle condizioni previsti dalla presente intesa".

"Le parti concordano che MPSILVA parteciperà, direttamente o mediante società collegate o consociate, alla procedura competitiva indetta dalla Lega Calcio per l'assegnazione dei Diritti, rispondendo al relativo invito, secondo i termini finanziari che saranno discussi e previamente concordati tra le parti [sottolineatura aggiunta]".

Nel testo dell'accordo si legge altresì che "Nel caso in cui i Diritti risulteranno effettivamente assegnati dalla Lega Calcio a MPSILVA, MPSILVA e BE4 gestiranno congiuntamente l'Attività[sottolineatura aggiunta], ripartendo tra di esse in misura paritaria relativi oneri e proventi. Conseguentemente:

(i) gli impegni finanziari necessari per l'acquisizione dei Diritti (...) e la successiva gestione dei Diritti saranno sostenuti da ciascuna parte in ragione del 50% (cinquantapercento); pertanto, in relazione a

ricavi troveranno piena e integrale applicazione anche nel caso in cui B4 risultasse assegnataria dei diritti stessi anche attraverso società da essa controllate.

La gara del 2011

15. In relazione alla gara per la commercializzazione dei diritti TV internazionali della Lega Serie A del 2011, nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, viene rappresentato che interviene un accordo fra MP Silva Limited e IMG Limited. Alla gara partecipano, oltre ai predetti operatori, anche altri soggetti fra cui B4 Capital.

16. In particolare, MP Silva Limited e IMG hanno stipulato accordi commerciali riguardanti i diritti audiovisivi di Serie A, precedentemente all'invio dell'offerta alla LNPA da parte di MP Silva Limited. Sono stati individuati, in particolare, due accordi reciproci del 14 novembre 2011 tra IMG e MP Silva Limited¹² e un accordo del 18 novembre 2011 tra IMG e

ciascun pagamento dovuto da MPSILVA, BE4 sarà tenuta a versare a MPSILVA (...) l'importo corrispondente al 50% dell'importo dovuto da MPSILVA;

(ii) allo stesso modo, saranno sostenuti in misura paritaria da entrambe le parti altri impegni o obblighi conseguenti all'assegnazione dei Diritti (...) che siano ulteriori e diversi rispetto al versamento dei corrispettivi dovuti alla Lega Calcio; a titolo esemplificativo, se MPSILVA sarà tenuta a consegnare una fideiussione alla Lega Calcio, BE4 sarà tenuta a consegnare a MPSILVA in tempo utile (...) fideiussione del medesimo tipo a garanzia di importo corrispondente al 50% dell'importo che dovrà essere garantito da MPSILVA;

(iii) le parti elaboreranno congiuntamente un piano di marketing tenendo conto delle specifiche competenze di ciascuna nei vari territori in cui avverrà la commercializzazione dei Diritti (...);

(v) al termine di ciascuna stagione, le parti effettueranno un rendiconto circa il risultato economico dell'Attività, in ragione delle commercializzazioni da esse rispettivamente effettuate, in vista della ripartizione dei ricavi (...)."

"Al termine di ciascuna stagione sportiva le parti ripartiranno in misura del 50% (cinquantapercento) i ricavi utili che deriveranno dall'Attività stessa, a prescindere dall'entità e dai risultati del contributo prestato da ciascuna parte (...). Per "ricavi utili" ai fini della presente clausola devono intendersi tutti i proventi effettivamente incassati in esito alla commercializzazione dei Diritti effettuata da alcuna delle parti, con riferimento alla stagione sportiva di riferimento, al netto dei costi di acquisizione degli stessi, nonché dei costi di gestione tecnica necessari per dare esecuzione ai contratti stipulati con terzi (ad es. spese per distribuzione segnali ecc.). Eventuali ulteriori costi sostenuti da alcuna delle parti (quali, a titolo esemplificativo, provvigioni ad agenti, compensi di distribuzione, ecc.), dovranno essere preventivamente concordati ai fini della loro detrazione dai ricavi."

"Allo stesso modo, in caso di mancati ricavi utili derivanti dall'Attività, ciascuna parte sarà tenuta a partecipare alle perdite risultanti in sede di rendiconto in misura paritaria del 50% (cinquantapercento)."

"I Diritti dovranno essere licenziati per il territorio del Medio Oriente all'operatore "Al Jazeera" a fronte del corrispettivo di Euro 48 milioni per le due stagioni di durata dell'accordo. Il corrispettivo relativo a tale accordo sarà rinegoziato nel caso in cui vengano reperite sul mercato offerte scritte per importo superiore alla suddetta somma."

"Le previsioni del presente accordo troveranno piena e integrale applicazione anche nel caso in cui fosse BE4 a partecipare, direttamente o mediante società collegate o consociate, alla procedura competitiva indetta dalla Lega Calcio per l'assegnazione dei Diritti e risultasse assegnataria dei diritti stessi. [sottolineatura aggiunta]"

¹² Nell'accordo citato si prevede che esso entri in vigore tra le parti a condizione che IMG (o sue controllate, collegate, affiliate o controllanti) acquisiscano i diritti di trasmissione e di distribuzione del

MP Silva Limited¹³, fra loro collegati dalla condizione che l'assegnazione avvenga alternativamente a favore o di IMG o di MP Silva Limited.

17. Nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, viene osservato che IMG s'impegna irrevocabilmente a concedere in licenza a MP & Silva Limited i medesimi diritti, per un corrispettivo pari a €93 milioni a stagione, ossia ad un corrispettivo appena più elevato di quello che IMG Limited avrebbe offerto alla Lega Professionisti Serie A di lì a pochi giorni, pari a €92,5 milioni a stagione.

18. Nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, si fa riferimento ad alcuni messaggi di posta elettronica, rinvenuti nel PC in uso al rappresentante di MP Silva Limited, relativi alle modalità di distribuzione dei proventi fra quest'ultima e IMG¹⁴.

Campionato di Serie A - esercitabili in tutto il mondo fuorché l'Italia, San Marino e Città del Vaticano - per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. In particolare IMG s'impegna irrevocabilmente a concedere in licenza a MP & Silva Limited i medesimi diritti, per un corrispettivo pari a €93 milioni a stagione (cioè ad un corrispettivo appena più elevato di quello che IMG Limited avrebbe offerto alla Lega Professionisti Serie A di lì a pochi giorni, pari a €92,5 milioni a stagione). L'art. 3 dell'accordo precisa che la concessione dei diritti da IMG Limited a favore di MP & Silva Limited sarebbe avvenuta alle medesime condizioni di licenza previste dal contratto che la LNPA avrebbe stipulato con l'assegnataria IMG. E che nessuno dei diritti inclusi nel pacchetto sarebbe stato trattenuto da IMG, dal momento che ognuno di essi, nella loro totalità, sarebbe stato assegnato a MP Silva Limited

¹³ Nell'accordo si prevede che esso entri in vigore tra le parti a condizione che MP & Silva acquisisca i diritti audiovisivi di Serie A per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; in tal caso MP & Silva Limited avrebbe nominato IMG quale consulente/rappresentante esclusivo per i servizi forniti nei territori di Olanda, Ex Jugoslavia (Bosnia, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia) e Russia. I servizi offerti da IMG sarebbero stati definiti in un accordo da stipulare non appena la LNPA avrebbe assegnato a MP & Silva Limited i diritti audiovisivi di Serie A. A fronte della fornitura di tali servizi, MP & Silva Limited avrebbe pagato una commissione a IMG calcolata in percentuale a scoglioni sulla base del valore economico dei accordi di licenza sottoscritti dalla società irlandese in uno dei territori oggetto del contratto (clausola 7 del contratto).

¹⁴ In particolare si tratta di:

- email del 2 novembre 2011, con la quale Riccardo Silva ha illustrato a Ioris Francini (Presidente di IMG) il piano di distribuzione (l'oggetto riporta testualmente "distribution plan") tra MP 8s Silva Ltd e la medesima IMG. In buona sostanza, in base all'andamento del fatturato conseguito in passato sui tre territori Ex Jugoslavia ("Yugo"), Russia e Olanda, è stato ipotizzato che "Sopra Soft Guarantee (pari a €4,5 milioni, n.d.r.): IMG si tiene Euro 2.000.000 a stagione, poi l'eventuale upside si divide 50-50". A questa email, Ioris Francini ha risposto il 2 novembre 2011: "*Ho condiviso con i miei - ti chiamo nel pomeriggio se sei libero.*"

- Con la comunicazione del 30 novembre 2011, a poche ore dall'assegnazione dei diritti audiovisivi esteri alla MP & Silva Ltd, Ricardo Silva rispondendo a Ioris Francini ha scritto: "*Caro Ioris, per ovvi motivi non credo opportuno annunciare ufficialmente il nostro accordo in un periodo così ravvicinato dal tender [bando di gara, n.d.r.]: qualcuno tra Lega e squadre potrebbe avere qualche dubbio o qualche sospetto (peraltro infondato) su come si sono svolte le cose e non credo che sia il caso di alimentarlo. Tanto abbiamo davanti nove mesi per vendere, tutto il tempo necessario. Ritengo opportuno annunciare l'accordo più avanti, magari a gennaio, e andare sul mercato in quel momento.*"

Inoltre formalmente bisogna aspettare 45 giorni dall'assegnazione per avere la ratifica dell'autorità antitrust (ti mando domani lettera ufficiale con spiegazione "tecnica" in proposito) quindi i tempi devono per forza essere non prima di gennaio anche dal punto di vista procedurale e formale. Tuttavia penso che si possa preannunciare INFORMALMENTE in Olanda e in Russia il nostro accordo, in forma privata e confidenziale ai broadcasters di quei Paesi, a tal proposito parlerò con Roberto e lo farò lui per primo nei prossimi giorni. Poi per iniziare le vere e proprie trattative aspetteremo gennaio.

La gara del 2014

19. Infine, in data 10 ottobre 2014, nuovi accordi reciproci vengono stipulati fra MP Silva Limited e IMG, prima della conclusione della gara indetta dalla Lega Professionisti Serie A per la trasmissione degli eventi sportivi relativi al Campionato di calcio di Serie A in tutti i paesi del mondo diversi dall'Italia, inclusi alcuni eventi della Serie B, per il triennio 2015/2018¹⁵. In particolare, tali accordi sono fra loro collegati dalla condizione che l'assegnazione avvenga alternativamente a favore o di IMG o di MP Silva Limited.

20. Nell'ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari di Milano viene rilevato che, anche in questo caso, IMG ha offerto un corrispettivo non

Ti chiedo invece una particolare cautela sulla ex-Yugoslavia: Vuk è in ritardo sull'ultima fattura Serie A scaduta il 1 novembre, preferisco prima farmi pagare da lui e poi comunicare al mercato la nostra partnership. Se viene a conoscenza o solo sospetta della nostra partnership, il nostro pagamento scaduto (Euro 1,3 milioni circa) sarebbe fortemente a rischio. Quindi prima porto a casa questo pagamento, poi annunciamo (prima informalmente, poi ufficialmente) la nostra partnership commerciale in ex-Yugo. Ti tengo informato. (...)"

¹⁵ In particolare, come indicato nell'ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari, MP Silva Limited e IMG hanno stipulato i seguenti accordi reciproci:

- il primo stabilisce che, qualora IMG si fosse aggiudicata la gara di assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali relativi ai Campionati di calcio italiano di Serie A per le stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, questa avrebbe concesso a MP & Silva Limited i medesimi diritti per lo sfruttamento in esclusiva, per i territori di Francia, MENA (Middle East and North Africa) e i Paesi dell'America Latina, ad un corrispettivo complessivamente pari a € 150 milioni, suddiviso in base alla tabella contenuta nell'Annex 1 al contratto.;
- il secondo accordo stabilisce che, qualora i diritti audiovisivi internazionali per le stagioni sportive dalla 2015/2016 alla 2017/2018, fossero stati assegnati a MP & Silva Ltd, quest'ultima avrebbe designato IMG quale consulente esclusivo per i territori di Stati Uniti d'America, Canada, Russia e Comunità degli Stati Indipendenti⁴⁵, Africa sub-sahariana, sub-continente indiano e Giappone, i cui servizi sarebbero stati identificati nel dettaglio in un successivo accordo. In considerazione delle prestazioni fornite da IMG, MP & Silva Ltd si sarebbe impegnata a riconoscere una commissione pari complessivamente a €12,5 milioni ripartita in tre tranches: €3,5 milioni per la stagione 2015/2016, €4 milioni per la stagione 2016/2017 e €5 milioni per la stagione 2017/2018 (clausola 7 del contratto).

Nel materiale informatico analizzato nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Milano, è stato rinvenuto un accordo datato 13 ottobre 2014 stipulato tra la società monegasca del gruppo MP Silva - la MP & Silva Sarl - e la società americana Trans World International, LLC (appartenente al gruppo IMG, nel seguito anche Trans World), denominato "*Agreement for the Audio Visual Live-Streaming and Retail Rights for betting services to the Events 2015-2018*". In estrema sintesi tale accordo prevedeva che MP & Silva Sarl concedesse in licenza esclusiva a Trans World lo sfruttamento dei diritti audiovisivi internazionali nell'ambito di siti web autorizzati e dedicati alle attività di scommessa sportiva, per tutti i territori e le competizioni calcistiche indicate nello "*Schedule 1*" dell'accordo, tra le quali sono incluse le partite del Campionato italiano di Serie A per le stagioni sportive dalla 2015/2016 alla 2017/2018, valutate ad un prezzo pari a €5 milioni a stagione.

A fronte dell'accordo Trans Word avrebbe riconosciuto a MP & Silva Sarl un corrispettivo complessivo (relativo a tutte le competizioni licenziate), pari a €60 milioni (€20 milioni per ciascuna delle tre stagioni). Con riferimento ai cd. diritti "*betting streaming*" parrebbe, tuttavia, che la MP & Silva Sarl non avesse avuto titolo per procedere alla loro vendita a terzi, in quanto solo in data 4 novembre 2015 la LNPA ha pubblicato i termini e le condizioni per la presentazione delle offerte economiche relative al "*PACCHETTO ESCLUSIVO N - BETTING STREAMING*' per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018".

troppo superiore a quello che avrebbe poi offerto alla Lega (€140 milioni).

IV. I MERCATI RILEVANTI

21. Preliminarmente, si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese concorrenti. Ai fini della valutazione di un'intesa, infatti, l'individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l'analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, non appare decisiva come nei casi di valutazione di comportamenti abusivi. Tale definizione risulta funzionale all'individuazione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale, essendo in particolare *“funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività”*¹⁶.

22. I diritti televisivi relativi a eventi sportivi costituiscono tipicamente una delle principali componenti della programmazione televisiva in chiaro e a pagamento.

In tale ambito, i diritti di trasmissione TV degli eventi calcistici disputati regolarmente ogni anno per tutto l'anno, quali gli eventi delle serie A e B e gli eventi di coppa, nonché la UEFA Champions League e la Europa League, costituiscono mercati distinti¹⁷.

23. Per quanto concerne l'individuazione del soggetto intermediario per la vendita dei diritti calcistici all'estero, il soggetto titolare dei diritti per gli eventi calcistici disputati in un determinato ambito territoriale si rivolge al mercato, indicando procedure competitive aperte ad operatori internazionali dotati di specifiche competenze. Essi devono essere in grado di distribuire i diritti delle competizioni calcistiche ad operatori televisivi attivi, a loro volta, in ambiti geografici diversi da quelli ove vengono disputati gli eventi calcistici, potenzialmente interessati per ragioni di lingua, fattori culturali o più in generale per l'*appeal* che la presenza della visione delle partite in un

¹⁶ Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, *Gare Consip pulizia nelle scuole*, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, *Logistica Internazionale*; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*.

¹⁷ Cfr. decisioni COMP/C-2/37.214 *Joint selling of the media rights to the German Bundesliga*, del 19 gennaio 2005 e COMP/C.2-37398 *Joint selling of the commercial rights of the UEFA Champions League*, del 23 luglio 2003 e provv. 7340 nonché provv. AGCM n. 24206 del 6 febbraio 2013, A418C – Procedure selettive Lega Calcio 2010/2011 e 2011/2012, in Boll. 7/2013.

palinsesto può ingenerare nel pubblico.

24. Nel caso di specie, vengono in rilievo le procedure di gara indette dalla Lega Professionisti Serie A per l'individuazione dell'intermediario indipendente incaricato della vendita dei diritti audiovisivi per le competizioni dei campionati nazionali di calcio di serie A e di Serie B, nonché delle altre competizioni organizzate dalla Lega Professionisti Serie A (torneo di Coppa Italia, gara della Supercoppa di Lega, nonché di alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega Professionisti Serie A). Nel caso in esame, pertanto, il mercato può circoscriversi all'ambito geografico e merceologico delle procedure condizionate mediante l'ipotizzata intesa.

VI. VALUTAZIONI

25. Gli accordi indicati nell'ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari di Milano del 4 aprile 2017, antecedenti all'espletamento delle gare per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012, per il triennio 2012/2015 e per il triennio 2015/2018, hanno avuto come obiettivo l'alterazione dell'esito finale delle procedure indette dalla Lega Professionisti Serie A per l'assegnazione dei diritti TV per la visione delle competizioni di calcio nei territori diversi dall'Italia, la ripartizione dei proventi e delle aree geografiche di distribuzione. Tali accordi sono parte di un più complesso rapporto di cooperazione finanziaria fra i soggetti partecipanti alle gare indette per la loro assegnazione, MP Silva Limited, IMG e B4. L'assegnazione dei predetti diritti pertanto non sembra discendere da un confronto competitivo fra gli operatori interessati, ma è piuttosto il risultato di una condotta concordata fra i partecipanti alle gare posti in essere nell'ambito di un'intesa più ampia e complessa.

26. In particolare, MP Silva Limited, IMG e B4 avrebbero coordinato le proprie offerte economiche in vista dell'assegnazione finale operata dalla Lega Professionisti Serie A. A seguito dell'assegnazione a MP Silva Limited, i tre soggetti, anche in virtù degli articolati rapporti contrattuali di collegamento societario e finanziari fra essi intercorrenti, stipulati prima dell'indizione delle gare, avrebbero proceduto a ripartire i ricavi derivanti dalla vendita all'estero dei Diritti TV per le competizioni organizzate dalla Lega Serie A e a trasmettere le partite in distinti ambiti geografici in cui operano.

27. Sulla base delle predette considerazioni, è possibile ipotizzare un'intesa continuata, restrittiva della concorrenza posta in essere da MP Silva Limited, IMG e B4 in violazione dell'articolo 101, comma 1, del TFUE volta ad alterare il confronto competitivo nelle procedure indette dalla Lega Serie A per l'assegnazione dei diritti TV per la visione delle competizioni di calcio nei territori diversi dall'Italia, a ripartirne gli utili e le aree geografiche di distribuzione.

28. Anche in considerazione del carattere sistematico delle condotte, con particolare riferimento alla circostanza della conclusione di accordi in prossimità delle singole gare indette dalla Lega, non si può escludere che l'intesa oggetto di valutazione sia ancora in corso e possa riguardare altre prossime assegnazioni. L'insieme delle condotte contestate non esclude peraltro che le Parti del presente procedimento abbiano posto in essere un coordinamento anche più ampio con riferimento ai diritti televisivi relativi ad altri eventi sportivi.

29. MP Silva Italia in liquidazione, MP & Silva Holding, IMG Worldwide e B4 Italia in liquidazione sono parti del presente procedimento in quanto società appartenente allo stesso gruppo di MP Silva Limited, B4 e IMG Limited, coinvolte nella conclusione dell'intesa oggetto della presente valutazione.

VII. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

30. Il descritto comportamento appare idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, appare integrare gli estremi per un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE.

31. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato* [ora articoli 101 e 102 TFUE], su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Si consideri, al riguardo, che l'intesa in questione sembra riguardare imprese operanti a livello nazionale e comunitario nella distribuzione dei diritti per la trasmissione all'estero dei diritti internazionali della LNPA.

32. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere dalle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Worldwide LLC, IMG Media UK Limited, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Worldwide LLC, IMG Media UK Limited, B4 Capital SA e B4 Italia S.r.l. in liquidazione per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Comunicazioni" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Piazza;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Comunicazioni" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2018.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella